

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 27 del 09/03/2005

Deliberazione n. 27 del 09/03/2005 legge 109/94 Articoli 20, 8 - Codici 20.1, 8.3

L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. ha stabilito che l'attestazione della SOA costituisce "condizione necessaria e sufficiente" per la partecipazione alle gare. Necessaria perché senza di essa la partecipazione non è consentita; sufficiente perché l'amministrazione non può chiedere ulteriori requisiti di natura tecnico-amministrativa. Ne discende l'illegittimità della clausola del bando che richiede, in aggiunta all'attestazione SOA per qualifica adeguata, il possesso di una cifra d'affari in lavori conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo a base di gara di propria spettanza. La possibilità, in generale, per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, sempre che risultino proporzionati alle finalità dell'amministrazione e non costituiscano pretese irrazionali e pretestuose - riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. in tal senso determinazione dell'Autorità n. 14/03) - viene, infatti, a cadere di fronte al disposto di una norma cogente, quale è l'art. 1, comma 3, sopra citato, che vieta la dimostrazione di ulteriori requisiti di natura economico-finanziaria rispetto all'attestato SOA.